

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
FARMACIA OSPEDALIERA
E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VERBANO CUSIO OSSOLA (ASL VCO)
A.A. 2016/17-2017/18-2018/19-2019/20**

premesse che

- ~ l'Azienda Sanitaria Verbano Cusio Ossola (di seguito denominata Azienda), dispone delle Strutture Complesse di Farmacia e della Struttura Semplice di Farmacia Territoriale, ritenute idonee per la formazione degli specializzandi in **FARMACIA OSPEDALIERA**;
- ~ Il **D.M. dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 1.8.2005**, come modificato per la Fisica Medica e la Farmacia Ospedaliera dal D.M. 31.7.2006, recante norme sul riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, e in particolare l'art. 3, prevede che ciascuna scuola operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti; volte alla maturazione di specifiche capacità professionali nell'ambito delle attività elettive pratiche e di tirocinio di Farmacia ospedaliera e Farmaceutica territoriale;
- ~ il **D.M. dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 29.03.2006** ha definito, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica, i presupposti e le condizioni per l'istituzione delle Scuole di specializzazione, gli standard generali e, in particolare, i requisiti strutturali, assistenziali e disciplinari che devono essere posseduti dalle strutture sanitarie facenti parte delle reti formative delle scuole al fine di consentire il completamento dell'attività **professionalizzante** degli specializzandi;
- ~ è interesse della **Scuola di Specializzazione in FARMACIA OSPEDALIERA** dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale (di seguito denominata Scuola) ottenere che i discenti ad essa iscritti possano, da un lato, completare la loro esperienza professionale nei vari settori della Farmaceutica Ospedaliera e Territoriale e, dall'altro, avvalersi delle strutture operative e tecnico logistiche della suddetta Azienda per l'approfondimento sul piano scientifico delle relative problematiche anche al fine dell'elaborazione di tesi di specializzazione;
- ~ è interesse dell'Azienda acquisire i dati scientifici derivanti dalla collaborazione con la Scuola, dovendosi postulare che da ciò abbia a derivare un miglioramento delle prestazioni che in essa si svolgono;
- ~ sulla materia esiste una precisa convergenza di operatività e di ricerca tra l'Università e l'Azienda;

tra

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, codice fiscale n. 94021400026, rappresentata dal Rettore, Prof. Cesare Emanuel, nato a Cocconato (Asti) il 01/11/1952, domiciliato per la sua carica in Vercelli, Via Duomo, 6

e

l'Azienda Sanitaria Locale Verbano Cusio Ossola, Codice fiscale n. 00634880033 con sede in Omegna (VB), via Mazzini n. 117, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giovanni Caruso, nato a Catania (CT) il 13/09/1952, ivi domiciliato per la carica.

si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 1

Allo scopo di attivare un rapporto di collaborazione tra l'Università e l'Azienda per lo svolgimento di attività formative per **gli specializzandi iscritti alla Scuola in Farmacia Ospedaliera** e per l'utilizzo del personale didattico, scientifico e delle Strutture Complesse di Farmacia e Semplice di Farmacia Territoriale, anche al fine dell'apporto di queste strutture ai compiti didattici, di ricerca e di preparazione professionale di personale sanitario, l'Università, in riferimento alle vigenti disposizioni di legge riguardanti le Scuole di Specializzazione si avvale, nell'ambito della Scuola,



ALLEGATO A) alla DELIBERAZIONE n° del
(composto da n° 04 fogli con n° 04 facciate utilizzate)

delle strutture nonché del personale **dirigente** delle Strutture Complessa di Farmacia e Semplice di Farmacia Territoriale.

ARTICOLO 2

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui al precedente art. 1,
l'Azienda:

- dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 29 marzo 2006 definente gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione e di accettare eventuali verifiche da parte delle istituzioni preposte, impegnandosi altresì a comunicare all'Università ogni eventuale variazione dovesse intervenire relativamente agli standard in parola;
- mette a disposizione dell'Università per le necessità di formazione degli **specializzandi iscritti alla Scuola di Farmacia Ospedaliera**, spazi e attrezzature e si impegna a garantire **l'espletamento delle attività professionalizzanti volte alla maturazione di specifiche capacità professionali nell'ambito delle attività elettive pratiche e di tirocinio di Farmacia ospedaliera e Farmaceutica territoriale** definite dal Consiglio della Scuola di Specializzazione conformemente all'ordinamento didattico e al piano di studi del percorso formativo. A tal fine appositi tutor aziendali individuati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa guideranno lo specializzando impartendo le opportune direttive nella partecipazione alle attività dell'Unità Operativa. Ciascun tutore non potrà contemporaneamente seguire un numero di specializzandi in formazione specialistica superiore a 3;
- si impegna a verificare le attività e gli interventi effettuati dagli specializzandi, illustrati e certificati, mediante la tenuta di un apposito libretto personale di formazione, sotto la guida del dirigente responsabile dell'Unità Operativa presso la quale **lo specializzando espleta le attività** previste dal programma formativo;

l'Università:

- può avvalersi di personale dell'Azienda per lo svolgimento di attività didattiche e pratiche della Scuola nei modi e limiti stabiliti dalla normativa in materia di insegnamento, presso le Strutture Complessa di Farmacia e Semplice di Farmacia Territoriale, concordemente ritenuto dalle parti specificamente idoneo a fornire una adeguata preparazione tecnico-pratica agli specializzandi in Farmacia Ospedaliera;
- può attribuire al personale dirigente dell'Azienda, nel quadro del programma dell'attività didattica della Scuola, le funzioni di professore a contratto per l'esperimento di:
 - corsi di insegnamento integrativi;
 - gruppi di lezioni su argomenti specialistici particolari;
 - forme varie di attività didattica quali seminari, esercitazioni, partecipazioni a lezioni integrate ed altre forme di collaborazione didattica.

ARTICOLO 3

La prestazione didattica del personale delle Strutture Complessa di Farmacia e Semplice di Farmacia Territoriale, sarà svolta a titolo gratuito e senza nessun alcun onere per l'Università.

ARTICOLO 4

L'attribuzione dei compiti degli insegnamenti e degli altri compiti connessi alla didattica specialistica, al personale delle Strutture Complessa di Farmacia e Semplice di Farmacia Territoriale, avverrà su proposta deliberata dal Consiglio della Scuola o su proposta del Direttore e previa delibera del Consiglio di Dipartimento, informato il Direttore Generale.

ARTICOLO 5

Nessun rapporto di impiego o di lavoro si instaurerà tra l'Università ed il personale docente eventualmente designato.

ARTICOLO 6



ALLEGATO A) alla DELIBERAZIONE n°
(composto da n° 04 fogli con n° 04 facciate utilizzate)

del

Le modalità di svolgimento delle attività didattiche, sia teoriche che pratiche, il calendario delle attività, le sedi delle stesse, vengono stabiliti dal Consiglio della Scuola all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta o su proposta del Direttore, sentiti i membri del Consiglio della Scuola al Consiglio del Dipartimento.

Il Consiglio della Scuola, nel formulare le suddette modalità, dovrà tener presente la necessità che le attività didattiche, specie quelle di carattere pratico da svolgersi presso le Strutture Complessa di Farmacia e Semplice di Farmacia Territoriale, siano coordinate con le attività specifiche di questa.

Al fine di poter meglio strutturare tale coordinamento, il Consiglio della Scuola e/o il Consiglio di Dipartimento delibera secondo quanto concordato direttamente tra il Direttore della Scuola ed il Responsabile delle Strutture interessate.

ARTICOLO 7

Il Direttore della Scuola e il Responsabile delle Strutture Complessa di Farmacia e Semplice di Farmacia Territoriale vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento, conducono le opportune e necessarie verifiche, nonché propongono agli organi deliberanti dei rispettivi Enti gli argomenti e le modifiche che la concreta sperimentazione della convenzione stessa dovesse suggerire.

ARTICOLO 8

L'Università provvede alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività formativa specifica posta in essere dagli specializzandi in forza della presente convenzione presso le strutture sanitarie dell'Azienda.

ARTICOLO 9

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, gli specializzandi che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Azienda/Ente, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

ARTICOLO 10

L'Azienda assicura la sorveglianza sanitaria agli **specializzandi in Farmacia Ospedaliera** durante l'attività presso le proprie strutture.

L'Azienda si impegna affinché agli **specializzandi in Farmacia Ospedaliera** vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda e sono comunicate al farmacista in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

ARTICOLO 11

La presente convenzione ha durata quadriennale a decorrere dall'a.a. 2016/17 ed è rinnovabile, attraverso nuova manifestazione di volontà tra le parti.

ARTICOLO 12


La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è posta a carico dell'Università e assolta in modo virtuale (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 272003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015).

La presente convenzione è sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, l. 241/90 e s.m.i.

Vercelli lì

....., lì




ALLEGATO A) alla DELIBERAZIONE n°
(composto da n° 04 fogli con n° 04 facciate utilizzate)

del

Università degli Studi del Piemonte Orientale
Il Rettore
Prof. Cesare Emanuel

Azienda Sanitaria Locale Verbano Cusio Ossola
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Caruso

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'M. A. G.', written in a cursive script.